

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 82

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Casini, Mangialardi, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo

presentata in data 28 ottobre 2021

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19
(NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 19/2015)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Proroga dei termini)

1. Il responsabile dell'impianto e il manutentore che non hanno rispettato le scadenze di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 5, rientranti nello stato di emergenza nazionale connesso alla pandemia da Covid-19, da ultimo prorogato con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito con modificazioni dalla legge 126/2021, possono eseguire gli adempimenti previsti dai medesimi articoli entro il 31 marzo 2022, senza l'applicazione di sanzioni o il pagamento del costo dell'ispezione.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.